

Il 31 gennaio 1997 presso l'ARPA Spa, tra le OO.SS. CGIL, CISL e UIL e l'ARPA Spa si conviene quanto segue:

Art. 1 - Flessibilità. Viene introdotta entro il mese di febbraio 97 la flessibilità nel settore impiegati. L'istituto consente la possibilità di ritardare l'ingresso in servizio ovvero anticipare l'uscita fino a un massimo di 50 minuti giornalieri con recupero nel mese da effettuarsi nelle giornate del martedì e giovedì ovvero entro le 19.00 del lunedì, mercoledì e venerdì.

Art. 2 - Reperibilità officine. Viene estesa l'indennità di reperibilità agli addetti all'officina nel n. di 1 unità rispettivamente nelle sedi di Pescara, Chieti, Sulmona, L'Aquila, Teramo/Giulianova e Avezzano.

Art. 3 - In attuazione dell'intesa del 25 luglio 96 sarà attivato l'osservatorio sul fenomeno dell'inidoneità. La parte sindacale sarà composta da un rappresentante per ciascuna sigla.

Art. 4 - L'azienda, assumendo la formazione quale elemento essenziale per la strategia aziendale, si impegna ad attivare entro marzo 97 un confronto con le OO.SS. su un programma formativo che dovrà interessare tutti i settori dell'azienda.

Art. 5 - L'art. 5 dell'accordo 25.7.96 lett. a) è così sostituito: "previsione di un incentivo da cumularsi al TFR composto da una base fissa pari a £ 20.000.000 e una base variabile correlata agli anni di servizio pari a £ 500.000 annue, col limite di esercizio per tale facoltà ai 32 anni di servizio compiuti.

In ogni caso tale trattamento sarà riservato annualmente a massimo 4 interessati, fermo restando che l'importo complessivo dell'incentivo non potrà superare £ 144.000.000.

L'istituto sarà soggetto a revisione triennale.

Art. 6 - L'Art. 6 dell'accordo 25.7.96 è così sostituito: "tutti gli agenti dichiarati definitivamente inidonei si impegnano a svolgere un ruolo attivo unitamente all'azienda per il riconoscimento dello stato di invalidità utile ai fini dell'applicazione della L. 482/68, in costanza di servizio in ARPA.

Art. 7 - Parte economica. In attuazione dell'art. 2 dell'accordo del 25.7.96 la società provvederà nei confronti del personale di ruolo:

- a) a corrispondere una indennità una tantum di £ 500.000 entro aprile 1997 al personale di ruolo in servizio al 01.01.1997;
- b) a corrispondere £ 33.450 per 12 mensilità al personale di ruolo a titolo di acconto per il futuro integrativo nel rispetto del CCNL in corso di rinnovo, con decorrenza 1.1.1998.

Nota a verbale

La UILTRASPORTI firma l'accordo sopra citato con riserva di approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori che si terranno entro e non oltre il 15.2.97.